

Avviato alla Camera l'iter di un provvedimento di grande portata



Pensioni, il confronto su questi punti fermi

Il testo integrale del disegno di legge che traduce in articolato l'intesa tra governo e sindacati - Le questioni sulle quali sarà necessario un ulteriore approfondimento

ROMA — E' stato avviato alla Camera l'iter del disegno di legge per la riforma del sistema pensionistico. Il testo che il ministro del Lavoro Scotti ha presentato l'altra sera in Parlamento traduce in articolato la intesa intervenuta con i sindacati, a conclusione di una lunga — ed a tratti tesa — trattativa. Sui punti più qualificanti che maturavano nel confronto con le organizzazioni sindacali, il ministro Scotti ha consultato le forze politiche della maggioranza, dalle quali ha ricevuto il pieno as-

senso ad imboccare una linea di riforma ispirata ad equità e giustizia. Contro il provvedimento si sono già schierati categorie — ed organi di stampa — che a mala pena dietro campagna in nome di « principi generali » riescono a nascondere i propri interessi corporativi. Ciò conferma che la battaglia in Parlamento sarà aspra. Da parte dei comunisti vi sarà il massimo e più fermo impegno a difesa dei principi qualificanti che formano la sostanza della intesa con i sindacati.

RETRIBUZIONE MASSIMA PENSIONABILE (TETTO) (art. 5)

Come è noto, esistono attualmente per alcune categorie « tetti » varianti dai 12 milioni e 600 mila lire ai 27 milioni all'anno; per altre categorie (dirigenti di banche, di aziende municipalizzate, dirigenti statali e di enti locali, ecc.) non esiste una retribuzione massima pensionabile. L'articolo 5 introduce, invece, un « tetto » alla retribuzione massima pensionabile, unico e generalizzato per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Secondo i criteri previsti nell'articolo, tale tetto viene fissato, dal 1. gennaio '79, in 17 milioni e 24 mila lire annue.

CUMULO (art. 7 e 8)

Gli articoli disciplinano il cumulo, problema di cui tanto si è discusso, prevedendo una regolamentazione unica e omogenea per tutti i regimi pensionistici. Le soluzioni previste possono essere così sintetizzate: a) le pensioni ai superstiti sono sempre cumulabili con qualsiasi pensione, retribuzione o reddito; b) i minimi di pensione sono sempre cumulabili con la retribuzione o i redditi da lavoro professionale o autonomo. Sono anche cumulabili, dal 1. gennaio '79, con i trattamenti ordinari speciali di disoccupazione e con i trattamenti di integrazione salariale. Questa ultima disposizione è particolarmente importante per i braccianti agricoli, dei quali accoglie una precisa richiesta;

RETRIBUZIONE IMPONIBILE E PENSIONABILE (art. 3)

Per impedire artificiosi gonfiamenti della retribuzione, all'origine del provvedimento, la norma esclude alcune voci dalla retribuzione imponibile e pensionabile (diarie; rimborsi a pie' di lista; indennità di missione e rappresentanza; indennità di cassa; gratifiche o elargizioni una tantum a titolo di liberalità, ecc.). Positivo è quanto previsto in particolare per gli stranieri. Venendo resi pensionabili solo i compensi che, a tale titolo, non superano le 250 ore annue, mentre il pagamento dei contributi è previsto su tutte le ore di straordinario, anche su quelle eccedenti le 250 ore annue.

CONTRIBUTI FIGURATIVI (art. 4)

L'articolo è di rilievo e interessa gli operai. Viene abolita, nei loro confronti, una assurda discriminazione, in conseguenza della quale i periodi di malattia indennizzata venivano, finora, considerati utili ai fini pensionistici solo fino ad un massimo di 12 mesi, nell'arco dell'intera vita assicurativa. Dall'entrata in vigore della legge, invece, i periodi di malattia regolarmente indennizzati dall'Inps, verranno riconosciuti utili, indipendentemente dalla loro durata.

I sindacati hanno chiesto che si procedesse allo stesso modo anche per i periodi di cassa integrazione guadagnata, anche essi oggi accreditabili fino ad un massimo di 36 mesi nell'arco della vita assicurativa. Nell'articolo, tale richiesta non figura accolta. Nell'ultimo incontro con i sindacati, il ministro Scotti si è però dichiarato disponibile a fare proprio un emendamento in tal senso verso il provvedimento in Parlamento.

INTEGRAZIONI AL MINIMO IN CASO DI PIU' PENSIONI (art. 9)

Per le pensioni che verranno erogate successivamente all'entrata in vigore della legge non è ammessa la integrazione al trattamento minimo nel caso in cui quest'ultimo venga superato dalla somma di due pensioni dirette. Se invece la somma delle due pensioni è inferiore al trattamento minimo, la pensione Inps viene integrata fino ad un importo che — sommato all'altro trattamento pensionistico — risulti pari al minimo.

REQUILIBRIO DELLE GESTIONI AUTONOME (art. 11 e 12)

E' previsto l'adeguamento — a partire dal 1980 — dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti. Già per il '79, però, i contributi vengono aumentati in una misura che è quella fissata nella legge finanziaria che accompagna il bilancio statale.

Gli aumenti sono crescenti nel tempo e vanno da un raddoppio per i contributi dovuti nel '79 fino alla triplicazione a partire dall'83. Per dare un'idea di tali aumenti, mettiamo a raffronto il contributo annuo dovuto secondo le nuove norme e quello vigente finora. Per gli artigiani: anno '79, lire 291.432 (contributo attuale 124.176 lire); anno 1980, lire 351.380 (contributo attuale 133.056 lire); anno 1981, 407.144 lire (contributo attuale 142.824 lire); anno 1982, 486.764 lire (contributo attuale 153.264 lire); anno 1983, 561.504 lire (contributo attuale 164.424 lire).

Per i commercianti, e rispetto agli artigiani, i contributi secondo le nuove norme sono inferiori di lire 3.500, mentre quelli attuali sono identici.

Con questi adeguamenti, le gestioni degli artigiani e dei commercianti dovrebbero pervenire all'equilibrio economico-finanziario nel giro di cinque anni. Gli aumenti proposti sono, però, indifferenziati e gravano allo stesso modo, ad esempio, su un gioielliere del centro di Roma e su un barbiere di un piccolo centro. Sarebbe perciò preferibile in rapporto alla maggiore consistenza del contributo, che questo fosse meno rigido e venisse differenziato per fasce di reddito, per tener conto della reale capacità contributiva.

Permangono anche irrisolti i problemi economico-finanziari della gestione pensionistica dei coltivatori diretti, la quale nel '79 avrà un deficit di esercizio di 2.500 miliardi.

Per i coltivatori, infatti, la legge di riforma non prevede alcunché, mentre la legge finanziaria aumenta il loro contributo annuo, dal '79, da 73 mila 840 lire a 90 mila lire.

Al governo inoltre (art. 12) viene concesso una delega per riformare i meccanismi di pensionamento delle varie categorie dei lavoratori autonomi, anche attraverso nuovi criteri di accertamento dei lavoratori, e per rivedere gli attuali elenchi che molto spesso figurano gonfiati.

La delega contempla la formazione di classi di reddito convenzionale, in rapporto alle quali, su base volontaria, dovranno essere versati i contributi, i quali daranno luogo ad una pensione calcolata su base retributiva, tenendo conto dei redditi convenzionali prescelti per il pagamento dei contributi.

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' (art. 14)

Le prestazioni economiche per malattia e maternità attualmente corrisposte dagli enti posti in liquidazione con la riforma sanitaria, saranno affidate all'Inps, presso il quale sarà istituita una gestione ad hoc.

Le prestazioni saranno corrisposte direttamente dal datore di lavoro, che le deterrà dai contributi dovuti all'Inps, tranne i casi per i quali (braccianti agricoli) questo ultimo provvederà direttamente. E' prevista, fra l'altro, una delega, eccessivamente generica, per il riordinamento delle prestazioni economiche di malattia. La disposizione appare incompleta: da tempo si pone in questo settore l'esigenza di unificare i trattamenti economici di malattia con quelli di maternità, per i quali — e soprattutto — con i trattamenti economici di temporanea in caso di infortunio.

Queste quattro prestazioni, che hanno alla base una stessa ragione di essere, vanno unificate, secondo il sindacato, in una unica prestazione di temporanea incapacità di lavoro. Il provvedimento invece ignora completamente questo aspetto. La delega rappresenta un grave arretramento anche rispetto all'art. 73 della riforma sanitaria la quale, nel testo approvato dalla Camera, prevede che vengano riordinate le prestazioni economiche per maternità e infortunio, parola questa ultima, che nel disegno di legge sulle pensioni non figura.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA (art. 15)

E' questo l'articolo più negativo dell'intero disegno di legge, perché si fuori dall'accertamento e dalla riscossione unificata dei contributi degli Inail. Una efficace lotta contro le evasioni contributive — ed anche un'opera di razionalizzazione e di snellimento degli adempimenti contributivi — è possibile a condizione proprio che i contributi Inail siano compresi nella riscossione e nella riscossione unificata. La resistenza dell'Inail è nota, ma è inconcepibile che essa condizioni ancora i vari ministri che dal '68 si sono succeduti al dicastero del Lavoro.

ENAOI (art. 16)

Appena qualche giorno fa il Parlamento — disponendo lo scioglimento dell'ENAOI — ha deciso di attribuire all'INPS solo la erogazione di quegli assegni agli organi che siano sostituiti della pensione ai superstiti. L'erogazione — sempre agli organi — di tutti gli altri assegni (corrisposti ad integrazione della pensione ai superstiti) è stata attribuita ai Comuni. Con questo articolo, invece, le erogazioni agli organi (indipendentemente dalla loro natura) vengono attribuite all'INPS.

La divergenza è palese e su tutta la materia occorrerà fare al più presto chiarezza. E ciò anche per le incertezze circa la sorte del personale, dei contributi e dei beni all'ENAOI, i quali, secondo la legge sugli enti inuti, dovrebbero essere trasferiti alle Regioni, mentre, secondo quest'articolo, dovrebbero essere trasferiti all'INPS.

INPGI (art. 17)

E' questo un altro degli aspetti ambigui del disegno di legge. Si sostiene di non voler sottrarre l'INPGI (l'Istituto di previdenza per i giornalisti) al processo di

unificazione del sistema pensionistico, previsto dall'art. 1 della legge. Non si comprende, allora, perché le forme di previdenza dei giornalisti dovrebbero essere « affidate » dall'INPS all'INPGI. Ciò risulta tanto più incomprensibile, dal momento che — come già oggi avviene per altre categorie e come il disegno di legge prevede per l'ENPALS — è sempre possibile creare un fondo speciale ad hoc all'interno dell'INPS, gestito dai rappresentanti della categoria.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (art. 18)

Con una delega del governo sono previste innovazioni per l'assicurazione contro gli infortuni. La maggior parte sono senza dubbio positive: il superamento della differenza tra tutela industriale e tutela agricola; la trasformazione del sistema finanziario da capitalizzazione in sistema a ripartizione; la revisione del rapporto tra rendita e retribuzione e del meccanismo di rivalutazione triennale delle rendite; il passaggio all'INAIL delle gestioni infortunistiche delle tre casse marittime. Importante risulta anche la sostanziale modifica della struttura del contributo INAIL, che dovrà trasformarsi dalle attuali 400 aliquote basate sulla presunta esposizione al rischio in aliquote differenziate per settore produttivo. Ciò renderà trasparente un contributo assicurativo che oggi lo è assai poco; esso inoltre verrà reso omogeneo a quelli INPS e INAM; sarà così superato l'ostacolo « tecnico » ad una reale riscossione unificata dei contributi.

Perplessità derivano, però, dalla visuale incompleta con la quale, in questo articolo, si affrontano i problemi di una più ampia riforma dei trattamenti economici di permanente in caso di infortunio (per quelli di temporanea vedi l'art. 14). Per questi, infatti, si ignora che, oltre alla assicurazione infortuni, esiste una miriade di altri trattamenti sostitutivi erogati per eventi inabilitanti a causa di servizio; è quindi, necessario avviare la unificazione di tali trattamenti, non essendo ammissibile che l'infortunio e la malattia professionale del ferroviere siano considerati in modo diverso rispetto a quelli del metalmeccanico; il processo di unificazione avviene tenendo conto della presente cioè che di valido esiste nella assicurazione infortuni, ma anche ciò che di buono vi è nelle altre forme di tutela sostitutive di questa forma di assicurazione.

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI DELL'INPS (art. 19)

Si tratta di disposizioni nel complesso positive, dal momento che consentono all'INPS di muoversi con maggiore razionalità e scioltezza.

Esse attribuiscono al comitato esecutivo l'incarico di definire la composizione del grado di contenzioso per le controversie in materia di prestazioni; delimitano meglio i poteri di controllo di legittimità del collegio dei sindaci.

Anche in tale articolo esistono, tuttavia, aspetti negativi. In particolare, si tratta della mancata revisione della composizione di quegli organi dell'istituto nei quali i rappresentanti dei lavoratori non hanno maggioranza nonché della mancata limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave della responsabilità degli amministratori e dei funzionari.

TESTI UNICI E COMMISSIONE DI VIGILANZA (art. 20 e 21)

Viene istituita una commissione parlamentare (art. 20) con il compito di vigilare sugli enti previdenziali in corso di diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge (art. 21) dovranno essere emanati testi unici per raccogliere e sistemare tutta la legislazione previdenziale, apportandovi le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento.

PENSIONE SOCIALE E CONDONI (art. 22)

Il limite di reddito per usufruire della pensione sociale quando sono in vita i congiunti (art. 22) verrà indicizzato in modo da evitare che i periodici aumenti della pensione INPS (per un milione) facciano decadere il diritto dell'altro coniuge alla pensione sociale.

IL TETTO SFONDATA (art. 23)

I benefici economici derivanti ai pubblici dipendenti dalla famigerata legge sui combattenti (avanzamenti di carriera e attribuzione convenzionale di sette o dieci anni di servizio) si aggiungono al tetto della retribuzione massima pensionabile (vedi art. 5). Questa disposizione, a parere dei sindacati, è molto grave, in quanto vanifica il carattere unificante del tetto, prevedendone un sia pur parziale sfondamento per i pubblici dipendenti ex combattenti.

ATTUAZIONE DELLE DELEGHE (art. 24 e 25)

Per la attuazione delle numerose deleghe previste dal provvedimento sarà formato un comitato tecnico alle dirette dipendenze del ministro del Lavoro, composto da funzionari dello stato e degli enti pubblici nonché da persone estranee all'amministrazione pubblica. I provvedimenti delegati dovranno essere emessi dopo consultazione di una commissione parlamentare di nove senatori e nove deputati, cui si affiancano sei rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro.

Pagina a cura di Carlo Bellina e Lina Tamburino

Lettere all'Unità

I fascisti non devono avere la « licenza di sparare »

Caro direttore, bene avete fatto a denunciare con vigore e fermezza, in prima pagina il carattere della scandalosa sentenza che ha rimesso in libertà il figlio fascista di un operaio di Roma. Ma non si può più tollerare che, mentre imperverosa la violenza, mentre giovani vengono accoltellati e uccisi dai fascisti, da parte di certi magistrati siano emessi verdetti di così giaculata tolleranza verso i violenti e le canaglie.

E' questo un modo di incoraggiare i picchiatori, di dare il via a un altro momento in cui questi devono essere più che mai bloccati e resi inoffensivi. Mi auguro che il Consiglio della magistratura possa intervenire, affinché tutti sappiano che questo non è un modo di reggere una Costituzione che ha alla sua base l'antifascismo.

GIANFRANCO GUALANDA (Firenze)

E' il partito di tutti i lavoratori

Caro direttore, come lettore assiduo e attento dell'Unità e della stampa comunista in genere, credo di poter dire che il Consiglio della magistratura non ha parlato anche al distributore di benzina, ma anche il signorino che continua a non aver risolto l'enigma. Ne ho parlato con il distributore di benzina, ma anche il signorino che continua a non aver risolto l'enigma. Ne ho parlato con il distributore di benzina, ma anche il signorino che continua a non aver risolto l'enigma.

Io, per esempio, ho provato a consultare il vocabolario ed ho visto che non ho risolto l'enigma. Ne ho parlato con il distributore di benzina, ma anche il signorino che continua a non aver risolto l'enigma. Ne ho parlato con il distributore di benzina, ma anche il signorino che continua a non aver risolto l'enigma.

ARRIGO PESENTI (Milano)

Non è più così facile decidere gli aumenti

Caro direttore, ho preso atto con viva soddisfazione delle responsabilità dichiarate dal presidente della commissione Trasporti e Comunicazioni in Parlamento, Camera, compagno on. Lucio Libertini e della ferma presa di posizione del PCI in materia di aumenti delle tariffe telefoniche.

Ci auguro che si discuti, come si cerca di sostenere, che in Italia le tariffe siano fra le più basse d'Europa, e che, per questo, non debbano essere aumentate. Ma, se si guarda alle retribuzioni dei lavoratori, si sono sopiti i costi del servizio telefonico, ma non si sono sciolte le richieste della Società concessionaria: il primo è il costo della struttura di tutela indagando su presunte manipolazioni di bilanci presentati dalla SIP proprio per giustificare i presunti aumenti di tariffe; il secondo è che vengono presentati piani di investimenti e di ristrutturazione che, in realtà, non devono essere campati in aria se il servizio continua ad essere insoddisfacente e se, quasi a parte, continuano a essere sempre estremo bisogno di capitali.

Quando una legge è approvata solo « a metà »

Caro direttore, probabilmente se interrogassimo un certo lettore dell'Unità non « addetti ai lavori » e non particolarmente ferrati nei meccanismi parlamentari, chiedendo cosa sia la riforma sanitaria o quella della scuola secondaria superiore (o anche quella della riforma del fisco agrario, se tutti i « po' meno » sono leggi operanti, un'altra percentuale, probabilmente superiore al 50 per cento, ci risponderebbe di sì. Incece non è così. Tutti questi disegni di legge sono stati approvati in un solo ramo del Parlamento e debbono ora per correre la strada parlamentare prevista — commissioni e poi aula — nell'altro ramo, dove, per le stesse ragioni, si ritorna, se nel testo si introducono modifiche.

Perché, a mio giudizio, si genera questa errata convinzione tra i nostri lettori? Perché quando un progetto di legge di grande importanza è votato in un ramo del Parlamento, l'Unità ne dà l'annuncio (anche in apertura di prima pagina, a molte colonne, magari con editoriali che sottolineano il grande rilievo dell'argomento) appunto come se già in legislazione italiana fosse datata di quella legge, da tempo attesa ed auspicata.

Dopo qualche settimana o due, come mai si ripresentano ostacoli, difficoltà, resistenze, molti cadono dalle nuvole e telefonano preoccupati, altri, come se non si trattasse di un ramo del Parlamento, chiedono come mai si riparla di riforma sanitaria o di patti agrari quando già la riforma era stata annunciata come fatta e passata quasi come per l'abito, per la cosiddetta « Realè bis », per le terre incolte, la riconversione industriale, l'occupazione giovanile, l'equo canone.

Il problema non è tanto la mancata esatta informazione, che pure ha la sua importanza, ma quello della mobilitazione e dei compagni e delle masse popolari per vincere le resistenze che i provvedimenti incontrano per raggiungere il secondo traguardo essenziale in un sistema bicamerale come il nostro, dopo che è stato conseguito il successo in « prima lettura ».

VINCENZO MARTINEZ (Catania)